Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 marzo 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 maggio 1952
registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1952
registro n. 71 Presidenza, foglio n. 220

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BIGLIERI Giulio di Giuseppe e di Schiapparelli Elisabetta, da L'Aquila, classe 1911, capitano di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente e abile organizzatore della resistenza. Catturato per tale attività e poi rilasciato con la clausola della vigilanza speciale, riprendeva la sua opera per la libertà. Arrestato con i membri del Comitato militare del C.V.L. piemontese, cadeva dinanzi al plotone di esecuzione con la fierezza del soldato che sa di morire per un superiore ideale. — Torino, 8 settembre 1943-5 aprile 1944.

(1114)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4506.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, numero 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1794;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'attuale art. 54 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione di un « corso di perfezionamento in farmacia ospedaliera », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Corso di perfezionamento in farmacia ospedaliera

Art. 55. — E' istituito un corso di perfezionamento per farmacisti ospedalieri allo scopo di preparare i laureati in farmacia alle particolari conoscenze ed esigenze richieste per l'esercizio della loro attività nelle farmacie di grandi ospedali.

Art. 56. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1) Farmacologia generale;
2) Igiene ospedaliera;
3) Complementi di chimica farmaceutica, tossicologica e bromatologica;
4) Complementi di tecnica farmaceutica;
5) Complementi di farmacognosia;
6) Tecnica contabile ed amministrativa di una farmacia di ospedale.

Art. 57. — I corsi sono teorici e pratici. Questi ultimi in forma di esercitazioni e di frequenza in farmacie di grandi ospedali. Si svolgono nel periodo di un anno solare, dopo il quale, quando sia accertata la frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, superati i relativi esami e sostenuta favorevolmente una discussione generale finale sarà rilasciato un certificato di frequenza e di esame.

Art. 58. — Il direttore del corso è scelto dal Consiglio della Facoltà per un biennio (fra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della Facoltà), gli insegnanti sono nominati dal Consiglio della Facoltà su proposta del direttore del corso e ne costituiscono il Consiglio.

Art. 59. — Il Consiglio del corso provvede alla organizzazione degli insegnamenti e ne sottopone ogni anno il piano al preside della Facoltà per averne l'approvazione.

Art. 60. — Gli esami di profitto potranno essere disposti per gruppi e le Commissioni saranno presiedute dal preside o in sua vece dal direttore del corso che ne fa parte di diritto. L'esame finale consterà in una discussione con il Consiglio completo, presieduto dal preside di Facoltà e con l'intervento di uno dei direttori delle farmacie ospedaliere, scelto su terna designata dall'Ordine dei farmacisti.

Art. 61. — Le sopratasse di esame sono fissate nella misura stabilita per gli studenti della Facoltà di farmacia e la tassa annua di frequenza sulla base di lire 50.000 (cinquantamila).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 54. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4507.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793 e 11 febbraio 1952, n. 366;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i criteri sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

« Filologia germanica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 55. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. 4508.

Erezione in ente morale della « Fondazione rag. Carlo Maddalena e Giuseppina Francesconi », con sede nel comune di Fusignano (Ravenna).

N. 4508. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione rag. Carlo Maddalena e Giuseppina Francesconi », con sede nel comune di Fusignano (Ravenna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 53. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1952, n. 4509.

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 4509. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 30.000 in contanti, disposta in suo favore dal professore Luigi Auricchio, a nome e per conto del personale insegnante della Scuola di specializzazione in pediatria e del personale sanitario della clinica pediatrica, con atto pubblico amministrativo in data 8 giugno 1951, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Premio dott. Giovanni Fiordelisi » e da conferirsi, ogni cinque anni, ad uno specializzato nel quinquennio in pediatria presso l'Università di Napoli, il quale abbia svolto la migliore tesi in detta specializzazione.

Visto, *il Guardasigilli*. ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 56. — PALLA

LEGGE 28 febbraio 1953, n. 86.

Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, i quali siano degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione propria, hanno diritto ad una indennità giornaliera di lire 100 per tutta la durata del ricovero.

Art. 2.

Al lavoratore assicurato obbligatoriamente per la tubercolosi e assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, per il coniuge e per ciascuno dei figli di cui al seguente comma, spetta un'indennità di lire 150 giornaliere.

Si intendono per figli i legittimi, i naturali riconosciuti, gli adottivi, i figli naturali riconosciuti del coniuge o nati da suo precedente matrimonio, gli affiliati, gli esposti legalmente affidati di età non superiore a 18 anni compiuti o invalidi al lavoro.

L'indennità di cui al primo comma spetta anche per i fratelli e le sorelle a carico e conviventi al momento del ricovero, di età non superiore a 18 anni o invalidi al lavoro, nonchè per i genitori a carico e conviventi al momento del ricovero, di età superiore a 55 anni, se si tratta della madre, o a 60 anni se si tratta del padre, ovvero di qualunque età, se invalidi al lavoro.

Quando vi sia una sola persona a carico, l'indennità di cui al primo comma è elevata a lire 200.

Non spetta la prestazione per il coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.

Art. 3.

I figli e le persone equiparate a carico di assistiti per la tubercolosi hanno diritto alla ammissione gratuita in colonie marine o montane promosse o comunque sovvenzionate da pubbliche amministrazioni.

Il soggiorno in colonia, subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, spetta per l'anno in cui ha avuto inizio l'assistenza antitubercolare del genitore, per ciascun anno in cui essa è in atto e per l'anno successivo a quello in cui l'assistenza medesima ha termine.

La durata del soggiorno in colonia non può essere inferiore ad un mese per ciascun anno di ammissione.

Art. 4.

I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione, o per la prosecuzione della cura in ambulatorio, hanno diritto ad una indennità a titolo di assistenza post-sanatoriale.

La misura e la durata dell'indennità post-sanatoriale sono stabilite nel modo seguente:

1) per gli assicurati in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno;

2) per i familiari, in ragione di lire 300 giornaliere per i primi sei mesi e di lire 200 per i successivi sei mesi.

Quando il periodo di degenza non superi i sei mesi, ivi compresi gli eventuali periodi di assistenza in ambulatorio, la durata dell'indennità è limitata a nove mesi.

Nel periodo di godimento dell'indennità post-sanatoriale l'assistito — pena la sospensione di detta prestazione — ha l'obbligo di sottoporsi a periodici controlli sanitari e di eseguire le eventuali prescrizioni mediche, tendenti al mantenimento e al consolidamento dello stato di guarigione, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può condizionare la corresponsione della indennità post-sanatoriale alla frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sempre che essi risultino istituiti nel luogo di residenza dell'assistito e che questi risulti ammesso alla frequenza. A tal fine l'Istituto medesimo è tenuto a trasmettere periodicamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli elenchi nominativi dei beneficiari dell'indennità post-sanatoriale con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle qualifiche professionali ritenute compatibili con le condizioni di salute dell'assistito.

In caso di frequenza ai corsi di riqualificazione professionale o ai cantieri-scuola, e durante il periodo di effettiva partecipazione ai corsi o ai cantieri stessi, la misura dell'indennità post-sanatoriale è ridotta alla metà, qualora l'assistito fruisca anche dell'indennità di disoccupazione prevista per i corsi e per i cantieri.

Art. 5.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono corrisposte per i periodi in cui l'assicurato fruisca dell'intera retribuzione.

Nel caso di riduzione del salario o dello stipendio, la misura delle prestazioni è diminuita di un importo pari a quello che, sommando le indennità spettanti con la retribuzione ridotta, risulti eccedente rispetto alla intera retribuzione.

L'indennità post-sanatoriale non è corrisposta per i periodi in cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro e non è cumulabile con l'indennità giornaliera per tubercolosi di cui all'art. 2 e con il sussidio straordinario di disoccupazione.

Art. 6.

L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura o che ne siano allontanati per motivi disciplinari.

Cessa dal diritto all'indennità post-sanatoriale l'assistito il quale rifiuti la frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro di cui all'art. 4 o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.

Art. 7.

Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche ai maestri elementari e ai direttori didattici.

I mezzadri-coloni e i familiari del nucleo mezzadrile-colonico hanno titolo all'indennità post-sanatoriale soltanto qualora all'atto della dimissione non risulti più in essere rapporto di mezzadria o colonia.

Art. 8.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli si farà fronte mediante adeguamento dell'aliquota del contributo dell'assicurazione per la tubercolosi previsto dall'art. 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, da stabilirsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

E' elevata al 15 per cento l'aliquota dei dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezioni tubercolari che le Amministrazioni indicate nell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, sono tenute ad assumere a norma del citato comma dell'articolo stesso.

Hanno titolo preferenziale nell'assunzione ai posti di lavoro di cui al precedente comma coloro che hanno conseguito il diploma o in mancanza del diploma il certificato di frequenza delle scuole di riqualificazione istituite a norma del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538.

L'assunzione non può aver luogo prima che siano decorsi quattro mesi dalla data di dimissione per guarigione dai luoghi di cura o dalla data di dichiarata guarigione, qualora l'ultima parte del trattamento sia stata condotta in regime ambulatoriale.

Art. 10.

Le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i privati datori di lavoro hanno l'obbligo di conservare il posto ai dipendenti affetti da tubercolosi e che siano ricoverati in

istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, ovvero dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero a proprie spese.

La conservazione del posto — salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro — non comporta riconoscimento di anzianità e spetta fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa di malattia tubercolare. Nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data predetta, l'obbligo della conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

L'obbligo di cui al presente articolo cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate.

Art. 11.

Sono abrogati l'art. 68 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, l'art. 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272, il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 372, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 866 e la legge 27 ottobre 1950, n. 887.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1953.

Fusione della Cassa di soccorso per il personale della Società anonima ferrovie elettriche biellesi (Biella), con la Cassa di soccorso della tramvia Vercelli-Trino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente la disciplina sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 1063, che apporta modificazioni al regio decreto suddetto;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1944, numero 506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1944, con il quale è stata riconosciuta la fusione delle Società anonime « Tramvie vercellesi », esercente la tramvia Vercelli-Trino, e « Ferrovie elettriche biellesi », esercente le linee Biella-Balma, Biella-Cossato-Vallemossa e Cossato-Masserano, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Considerato che la Commissione amministratrice della Cassa di soccorso per il personale della tramvia Vercelli-Trino e la Commissione amministratrice della Società ferrovie elettriche biellesi hanno deliberato, rispettivamente il 3 febbraio 1950 ed il 31 dicembre 1949, la fusione delle due Casse di soccorso in un unico sodalizio, ai sensi dell'art. 6 della precitata legge 1° agosto 1941, n. 1063;

Considerato che le predette Commissioni amministratrici hanno altresì deliberato, in data 5 luglio 1952, che la Cassa di soccorso risultante dalla fusione dei due preesistenti sodalizi sia regolata dallo statuto approvato con il regio decreto 4 agosto 1933, n. 1323, e relativo alla Cassa di soccorso per il personale della Società ferrovie elettriche biellesi;

Tenuto conto che l'attuale unicità aziendale della Società anonima ferrovie elettriche biellesi giustifica la richiesta di unificazione delle due distinte Casse di soccorso esistenti;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla tramvia Vercelli-Trino, costituita con il regio decreto 4 agosto 1933, n. 1325, e la Cassa di soccorso per il personale dipendente dalle ferrovie elettriche biellesi, costituita con il regio decreto 4 agosto 1933, n. 1323, sono fuse in un'unica Cassa di soccorso avente lo scopo di prestare la propria assistenza a tutto il personale dipendente dalla Società anonima ferrovie elettriche biellesi, con sede a Biella, ed i relativi fondi di riserva sono unificati nel fondo di riserva della suddetta Cassa di soccorso.

Art. 2.

La Cassa di soccorso risultante dalla fusione delle due Casse di cui all'art. 1 continuerà ad essere regolata dallo statuto approvato con il regio decreto 4 agosto 1933, n. 1323, istitutivo della Cassa di soccorso della Società anonima ferrovie elettriche biellesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed avrà decorrenza dal 1° gennaio 1953.

Roma, addì 4 gennaio 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

(1214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 4 marzo 1953:

Fissore Luigi, notaio in soprannumero nel comune di Villastellone, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Carmagnola, stesso distretto;

Deluca Salvatore, notaio residente nel comune di Condove, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Picco Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Ulzio, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Deorsola Cesare, notaio residente nel comune di Moretta, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Piossasco, distretto notarile di Torino;

Billia Aldo, notaio residente nel comune di Valperga, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino;

Balossino Bruno, notaio residente nel comune di Ormea, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Cambiano, distretto notarile di Torino.

(1216)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di cinque progetti di varianti al piano parziale di ricostruzione di Milano relativi alle zone: via De Amicis, via Lanzone, via Camminadella e largo Cesare Correnti; via Mulino delle Armi, via Vettabbia, via Calatafimi, via Sambuco, piazza Sant'Eustorgio, via Santa Croce, nuova via di piano regolatore e corso di Porta Ticinese; mantenimento della chiesa di San Sisto; corso Vittorio Emanuele tra via San Paolo e via San Pietro all'Orto; via Rugabella, corso di Porta Romana, via Santa Sofia e corso Italia.

Con decreto Ministeriale 5 marzo 1953, n. 9, sono stati approvati, previa decisione sulle opposizioni presentate e con gli stralci, modifiche e prescrizioni, di cui alle premesse del decreto medesimo, cinque progetti di varianti al piano parziale di ricostruzione di Milano, e, sono state rese esecutorie le norme edilizie speciali annesse a ciascun progetto.

Per l'esecuzione dei citati progetti, resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione originario, prorogato fino al 28 febbraio 1957.

(1217)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita nella spiaggia di Torre Annunziata.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 27 febbraio 1953, è stato rettificato il precedente decreto in data 21 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 1° settembre 1947, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 321,75, sita sulla spiaggia di Torre Annunziata (Napoli), facente parte del mappale n. 401 riportato in catasto al foglio n. 6 del comune di Torre Annunziata, nel senso che l'area citata è riportata in catasto alla partita n. 470, foglio n. 6, porzione della particella n. 549 della sezione urbana del comune di Torre Annunziata.

(1197)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1236)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 marzo 1953

Borsa di	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Bologna	—	—
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	62!,90	634 —
» Milano	624,95	633,50
» Napoli	624,90	633 —
» Palermo	624,94	634,30
» Roma	624,93	633,875
» Torino	624,94	634 —
» Trieste	624,95	—
» Venezia	624,90	634,50

Media dei titoli del 12 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,175
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	75,40
Id. 5 % 1935	95,475
Redimibile 3,50 % 1934	80,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,70
Id. 5 % 1936	92,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 633,69

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,83

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	12842	Sanvenero Carlotta di Arturo, minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Savona	1.200 —
Id.	12843	Sanvenero Maria Luisa di Arturo, minore sotto la patria potestà, come sopra	1.200 —
Id.	66129 (nuda proprietà)	Banfi Innocente e Giuseppe fu Dante, minori sotto la patria potestà della madre Dell'Erba Severa di Sebastiano, vedova Banfi, dom. a Caravaggio (Bergamo), con usufrutto a quest'ultima	1.045 —
Id.	66132 (nuda proprietà)	Come sopra . .	1.190 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(949) Roma, addì 18 febbraio 1953 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma », 1ª emissione, nonchè l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano, 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1953, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma »*, 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 290 titoli di 1 obbligazione;
» 200 titoli di 5 obbligazioni;
» 300 titoli di 10 obbligazioni;
» 200 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 990 titoli rappresentanti, complessivamente, n. 9290 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 4.645.000.

b) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano »*:

1) 1ª emissione:
estinzione di titoli per complessive n. 17.310 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 8.655.000 rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1953, giusta il piano di ammortamento dell'emissione;

2) 2ª emissione:
estinzione di titoli per complessive n. 59.300 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 29.650.000 rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1953, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1953

(1233) *Il presidente*: G. B. BOERI

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 %, 5 % e 6 %

Si notifica che il giorno 1° aprile 1953, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 4,50 %:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di 5 obbligazioni;
» 120 titoli di 10 obbligazioni;
» 76 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 236 titoli rappresentanti, complessivamente, n. 3300 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.650.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 5 %:

Estrazione a sorte di:
n. 578 titoli di 1 obbligazione;
» 845 titoli di 5 obbligazioni;
» 7.550 titoli di 10 obbligazioni;
» 1.245 titoli di 25 obbligazioni;
» 888 titoli di 50 obbligazioni;
» 546 titoli di 100 obbligazioni;

in totale n. 11.652 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 210.428 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 105.214.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 %:

Estrazione a sorte di:
n. 161 titoli di 25 obbligazioni;
» 410 titoli di 100 obbligazioni;
» 309 titoli di 1000 obbligazioni;

in totale n. 880 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 354.025 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 177.012.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1953

(1241) *Il presidente*: G. B. BOERI

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti: obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Ventennale »; obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1953, con inizio alle ore 10,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 4,50 % *Serie speciale « Ventennale »*:

Estrazione a sorte di:
n. 310 titoli di 1 obbligazione;
» 220 titoli di 5 obbligazioni;
» 650 titoli di 10 obbligazioni;
» 184 titoli di 25 obbligazioni;
» 342 titoli di 50 obbligazioni;

in totale n. 1.706 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 29.610 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 14.805.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di n. 902 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 9020 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 4.510.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova »*:

Estrazione a sorte di
n. 90 titoli di 1 obbligazione;
» 125 titoli di 5 obbligazioni;
» 100 titoli di 10 obbligazioni;
» 26 titoli di 25 obbligazioni;

in totale n. 341 titoli rappresentanti, complessivamente, n. 2365 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.182.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1953

Il presidente: G. B. Boeri

(1242)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 30 dicembre 1951, n. 5203, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, è costituita come appresso:

Presidente:
Sarro dott. Ennio, vice prefetto.

Componenti:
Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Cova prof. dott. Ercole, docente in ostetricia;
Morra prof. dott. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia;
Lucrezia Brichetti, ostetrica condotta.

Segretario:
Bilotta dott. Gaetano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 febbraio 1953

L'Alto Commissario: Migliori

(1058)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 31 dicembre 1950, n. 78, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferidei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, è costituita come appresso:

Presidente:
D'Addario dott. Rodolfo, vice prefetto.

Componenti:
Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;
Sotgiu prof. dott. Giulio, docente in clinica medica;
Pallotti prof. dott. Arrigo, docente in clinica chirurgica;
Sarzi Sartori dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:
Maglioni avv. Manlio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 febbraio 1953

L'Alto Commissario: Migliori

(1061)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.